STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 116

Mancanze punibili con la retrocessione

Il personale incorre nella retrocessione:

a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

b) per grave abuso di fiducia;

c) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti nell'adempimento del servizio;

d) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio medesimo, salvo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali dei dipendenti;

e) in genere, per qualsiasi fatto grave che, comunque, dimostri incapacita' ad esercitare degnamente le funzioni del proprio ufficio. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la revoca dall'impiego.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	I — Sanzioni disciplinari e mancanze per le quali si applicano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-116-mancanze-punibili-con-la-retrocessione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it